

PARTE SPECIALE¹

SOMMARIO

A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24).....	5
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI....	5
I reati inerenti finanziamenti pubblici (art. 24 D.Lgs. 231/01):.....	5
1.1. Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316 <i>bis</i> Cod. Pen.).....	5
1.2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316 <i>ter</i> Cod. Pen.)	5
1.3. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, n. 1 Cod. Pen.)	5
1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> Cod. Pen.)	5
1.5. Truffa informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 <i>ter</i> Cod. Pen.)	5
2. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	5
2.2. Protocolli Generici.....	6
2.3. Protocolli Specifici:	6
3. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
B) CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA E CORRUZIONE (ART. 25); CORRUZIONE PRIVATA (ART. 25 <i>TER</i>); INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 <i>DECIES</i>)	7
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI....	7
I reati corruttivi (art. 25, 25 <i>ter</i> e 25 <i>decies</i> D. Lgs. 231/01)	7
1.1. Concussione (art. 317 Cod. Pen.)	7
1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 Cod. Pen.).....	7
1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 Cod. Pen.).....	7
1.4. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 <i>ter</i> Cod. Pen.).....	8
1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 <i>quater</i> Cod. Pen.)	8
1.6. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 Cod. Pen.)	8
1.7. Pene per il corruttore (Art. 321 Cod. Pen.)	8
1.8. Istigazione alla corruzione (Art. 322 Cod. Pen.).....	8
1.9. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (Art. 322 <i>bis</i> Cod. Pen.).....	8
1.10. Corruzione tra privati (art. 2635 c. c.).....	8
1.11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 377 <i>bis</i> Cod. Pen.)	9
3. PROCESSI SENSIBILI	9
2.1 Principali modalità di commissione dei reati:.....	10
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	11
3.1 Protocolli Generici:	11
3.2 Protocolli Specifici:.....	11
4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
C) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 <i>BIS</i>).....	13
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..	13
Delitti informatici	13
1.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 <i>bis</i> Cod. Pen.)	13

¹ La Società al fine di mantenere un controllo interno costante sulle attività poste in essere all'interno della stessa, ha adottato altresì un Manuale Sistema di Gestione Qualità (sub Allegato 5) tale per cui le è stata riconosciuta la Certificazione ISO 9001, alle cui procedure e protocolli il Modello 231 rimanda, ove applicabili.

1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 <i>ter</i> Cod. Pen.).....	13
1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 <i>quater</i> Cod. Pen.).....	14
1.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinquies</i> Cod. Pen.).....	14
1.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quater</i> Cod. Pen.).....	14
1.6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quinquies</i> Cod. Pen.).....	15
1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> Cod. Pen.).....	15
1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> Cod. Pen.).....	15
1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 <i>quater</i> Cod. Pen.).....	15
1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 <i>quinquies</i> Cod. Pen.)..	15
1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 <i>quinquies</i> Cod. Pen.).....	16
2 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	16
2.1 Protocolli Generici:.....	16
2.2 Protocolli Specifici:.....	16
D) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	17
1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE.....	17
2. PROCESSI SENSIBILI.....	18
3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO.....	19
3.2 Protocolli specifici:.....	19
4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
E) I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)	21
1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 231 E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI	21
1.1. False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Artt. 2621-2621 <i>bis</i> e 2622 c.c.).....	21
1.2 Falsità in prospetto (Art. 2623 c.c.).....	22
1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.).....	22
1.4 Impedito controllo (Art. 2625 c.c.).....	22
1.5 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.).....	23
1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.).....	23
1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.).....	23
1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.).....	24
1.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 <i>bis</i> c.c.).....	24
1.10 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.).....	25
1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.).....	25
1.12 Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.).....	26
1.13 Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.).....	26
1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.).....	26
2) PROCESSI SENSIBILI.....	27
2.1 Principali modalità di commissione dei reati:.....	27
3) I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO.....	28
3.1 Protocolli Generici:.....	28
3.2 Protocolli Specifici.....	28
4) CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV.....	28

F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)	30
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..	30
1.1 Omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.)	30
1.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 Cod. Pen.).....	30
2. PROCESSI SENSIBILI	30
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	31
3.1 Protocolli Generici:	31
3.2 Protocolli Specifici.....	31
4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	31
G) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES).....	33
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI	33
1.1 Ricettazione (Art. 648 Cod. Pen.).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2 Riciclaggio (Art. 648 bis Cod. Pen.)	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter Cod. Pen.).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.4 Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 Cod. Pen.)	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. PROCESSI SENSIBILI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.1 Principali modalità di commissione dei reati	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1 Protocolli Generici	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.2 Protocolli Specifici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	Errore. Il segnalibro non è definito.
H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 nonies).....	37
1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..	37
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	37
1.1. Delitto previsto dall'art. 171, comma I, lettera a bis) Legge 633/1941	37
1.2. Delitto previsto dall'art. 171 bis Legge 633/1941	37
1.3. Delitto previsto dall'art. 171 ter Legge 633/1941	37
1.4. Delitto previsto dall'art. 171 septies Legge 633/1941	37
1.5. Delitto previsto dall'art. 171 octies Legge 633/1941	37
2. PROCESSI SENSIBILI	37
2.1 Principali modalità di commissione dei reati	38
3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	38
3.1 Protocolli Generici.....	38
3.2 Protocolli Specifici.....	39
4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	39
I) REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies)	40
I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	40
I reati ambientali del codice penale	40
1.1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis Cod. Pen.).....	40
1.2. Disastro ambientale (art. 452 quater Cod. Pen.).....	40
1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies Cod. Pen.).....	40
1.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies Cod. Pen.).....	40
1.5. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis Cod. Pen.)	40
1.6. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis Cod. Pen.)	40

1.7.	Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006);	40
1.8.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006);	40
1.9.	Bonifica dei siti e inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 D. Lgs. 152/2006);	41
1.10.	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II periodo D. Lgs. 152/2006);	41
1.11.	Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006);	41
1.12.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006);	41
1.13.	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006);	41
1.14.	Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006);	41
1.15.	Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – firmata a Washington il 3 marzo 1973 – e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1 e reati del Codice penale richiamati dall'art. 3 bis L. 150/1992);	41
1.16.	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6 L. 549/1993);	41
1.17.	Inquinamento colposo provocato dalle navi mediante scarico di sostanze inquinanti (art. 9 D. Lgs. 202/2007);	41
1.18.	Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007).	41
2.	PROCESSI SENSIBILI	41
3.	I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	41
3.1	Protocolli Generici	42
3.2	Protocolli Specifici	42
4.	CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	42
G)	REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)	43
1.	I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI	43
1.1	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)	43
1.2	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)	43
1.3	Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)	43
1.4	Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)	44
1.5	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)	44
1.6	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)	44
1.7	Inedita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	44
1.8	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)	44
2.	PROCESSI SENSIBILI	44
2.1	Principali modalità di commissione dei reati	45
3.	I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	45
3.1	Protocolli Generici	45
3.2	Protocolli Specifici	45
4.	CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	45
H)	REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)	47
1.	I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI	47
2.	PROCESSI SENSIBILI	47
3.	I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO	47
3.1	Protocolli Specifici	48
4.	CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	48

A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24)

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

I reati inerenti finanziamenti pubblici (art. 24 D.Lgs. 231/01):

1.1. Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316 bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, non destini alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse i contributi, le sovvenzioni od i finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico.

1.2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316 ter Cod. Pen.)

Si consuma tale fattispecie di reato nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640 bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni dello stesso tipo, concessi ed erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il secondo comma della norma dispone l'applicazione della mera sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari od inferiore ad Euro 3.999,96.

1.3. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, n. 1 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico.

1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. Pen.)

Se il fatto di cui al precitato art. 640 Cod. Pen. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, la pena è aumentata e si procede d'ufficio.

1.5. Truffa informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi delittuosa si configura qualora chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un Sistema informatico o telematico od intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

2. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello 231.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati individuati al precedente paragrafo, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

2.1. Principali aree di rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono riconducibili a:

- gestione delle attività commerciali;
- gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;
- gestione del contenzioso e rapporti con l'autorità giudiziaria;
- gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- gestione del personale;
- gestione dei flussi finanziari (es.: contabilità, note spese, ecc.);
- gestione delle sponsorizzazioni, doni, erogazioni liberali;
- gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

2.2. Protocolli Generici

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del personale;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione.

2.3 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società ha definito un Manuale delle Procedure e implementato i seguenti Protocolli specifici per la riduzione del rischio di commissione di realizzazione dei reati di cui al presente paragrafo, sub **Allegato A**.

- Procedura per la definizione del budget, del revised budget, variance analysis e autorizzazioni alle spese extra-budget e di tesoreria;
- Procedura per il conferimento di deleghe e procure e descrizione del Modello di Governance;
- Procedura Qualità ISO 9001.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

3. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Attività Sensibile dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

Inoltre, a seconda dell'attività, il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'OdV le opportune segnalazioni e i flussi informativi richiesti.

In ogni caso, il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Attività Sensibile, invierà a cadenza semestrale all'Organismo di Vigilanza, i seguenti flussi informativi:

- le decisioni prese in qualsiasi ambito all'interno della struttura organizzativa che non abbiano seguito il normale *iter* autorizzativo previsto dalle procedure interne.

Le Funzioni coinvolte nel processo a rischio, inoltre, a comunicare tempestivamente all'OdV ogni violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive disciplinate dai protocolli della Società e dal Codice Etico.

B) CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA E CORRUZIONE (ART. 25); CORRUZIONE PRIVATA (ART. 25 TER); INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

I reati corruttivi (art. 25, 25 ter e 25 decies D. Lgs. 231/01)

1.1. Concussione (art. 317 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La fattispecie di reato di concussione potrebbe rilevare nell'ambito di applicazione del Decreto 231 nell'ipotesi in cui un esponente aziendale o collaboratore esterno della Società concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01: trattandosi infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrà ravvisarsi, ad esempio, nei casi in cui un Dipendente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

Il reato di concussione è stato riformulato dalla L. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione"), che ha stabilito che la condotta sanzionata è quella riconducibile al Pubblico Ufficiale, e non più anche quella dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 Cod. Pen.)

Commette il reato di cui alla fattispecie in esame, il Pubblico Ufficiale, che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Le ipotesi di corruzione previste ai sensi del Decreto devono essere valutate sotto un duplice profilo:

- corruzione attiva, allorché un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale od Incaricato di Pubblico Servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della Società medesima (es: affinché non siano rilevate eventuali irregolarità emerse nel corso di un'ispezione);
- corruzione passiva, allorché un dipendente della Società, in qualità di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, riceva denaro o la promessa di denaro od altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è, nel concreto, difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma nel proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione che, al contrario, presuppone lo sfruttamento da parte del Pubblico Ufficiale od Incaricato di Pubblico Servizio della propria posizione di superiorità che si contrappone alla posizione di soggezione del privato.

Tali condotte potrebbero concretizzarsi, ad esempio, tramite l'assunzione di personale segnalato dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, mediante il riconoscimento al Pubblico Ufficiale od all'Incaricato di Pubblico Servizio o a terzi a questi ricollegabili di compensi non in linea con la prestazione/fornitura erogata, mediante l'emissione di fatture a fronte di prestazioni/operazioni inesistenti, attraverso la corresponsione di rimborsi spese fittizi, presentati anche attraverso consulenti, oppure mediante la fittizia assegnazione di beni a titolo di omaggio o liberalità.

1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 Cod. Pen.)

Commette il reato di cui alla fattispecie in esame, il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

1.4. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 *ter* Cod. Pen.)

Il reato si configura allorché i fatti di corruzione, indicati negli artt. 318 e 319 Cod. Pen., siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno.

1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 *quater* Cod. Pen.)

Con questa condotta è punito il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità.

È altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

Il reato è stato recentemente introdotto nel Codice Penale grazie all'intervento legislativo 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") che l'ha inoltre incluso tra i reati presupposto del D. Lgs. 231.

1.6. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 Cod. Pen.)

Le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 Cod. Pen. si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio.

1.7. Pene per il corruttore (Art. 321 Cod. Pen.)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 Cod. Pen., nell'art. 319 Cod. Pen., nell'art. 319 *bis* Cod. Pen., nell'art. 319 *ter* Cod. Pen., e nell'art. 320 Cod. Pen., in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 Cod. Pen. si applichino anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale od all'Incaricato di un Pubblico Servizio danaro o altra pubblica utilità.

1.8. Istigazione alla corruzione (Art. 322 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale od Incaricato di Pubblico Servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

1.9. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (Art. 322 *bis* Cod. Pen.)

Le disposizioni di cui agli articoli 321 (i.e. pene per il corruttore) e 322 (i.e. istigazione alla corruzione), comma I e II Cod. Pen. si applicano anche se il denaro od altra utilità è dato, offerto o promesso:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

1.10. Corruzione tra privati (art. 2635 c. c.)

La Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, ha modificato alcuni reati presupposto del regime di responsabilità amministrativa degli enti, introducendo modifiche aventi la finalità, in linea con le indicazioni dell’OCSE, di una migliore precisazione delle condotte e di un inasprimento delle pene.

La strategia di opposizione alla corruzione è messa in atto mediante un rafforzamento dell’attuale risposta penale rispetto a dazioni illecite nell’ambito privato.

L’obiettivo è portato a termine con una revisione dell’art. 2635 c.c., rubricato “Corruzione tra privati” (che prevede pene da uno a tre anni di reclusione).

Le modifiche influiscono soprattutto sulla collettività degli autori, comprendendo tra i soggetti attivi, insieme ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla formulazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (comma 1), coloro che sono controllati o alle dipendenze di questi ultimi (comma 2).

Per il reato si prevede la possibilità di procedere d’ufficio nella circostanza in cui ci sia una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi (non più solo su querela di parte) e si prevede la riferibilità della dazione o promessa di liquidità o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi.

In particolare, l’art. 2635 c.c. viene introdotto fra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, avuto in merito al comportamento di chi dà o promette denaro o altra utilità (comma 3), il quale avrà la possibilità di agire bene nell’interesse dell’ente di appartenenza.

Per quanto riguarda, invece, le pene accessorie, la novella incide sull’articolo 317 *bis* Cod. Pen., aumentando l’elenco delle ipotesi di reato alla cui condanna segue l’interdizione continuativa dai pubblici uffici.

Alla indicazione dei delitti di peculato e concussione oggi previsti nella norma, si associano le figure di corruzione propria e in atti giudiziari.

Per quanto concerne la confisca, si mette in atto una modifica all’art. 322 *ter* Cod. Pen. nel quale, rispetto alla confisca per equivalente, in base a casi specifici diversi dalla corruzione attiva richiamata nel secondo comma dell’articolo 322 *ter* Cod. Pen., si fa ora riferimento al solo prezzo e non anche al profitto, rendendo così congruenti la disciplina interna al diritto dell’Unione Europea.

1.11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (Art. 377 *bis* Cod. Pen.)

La norma sancisce la responsabilità della Società nel caso di commissione, nell’interesse e a vantaggio dell’ente stesso, del delitto di cui all’articolo 377 *bis* Cod. Pen.

L’articolo 377 *bis* Cod. Pen. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all’Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

3. PROCESSI SENSIBILI

L’analisi dei processi aziendali di ARKIGEST ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25 *ter* e 25 *decies* del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencati i processi sensibili:

- gestione dei rapporti di “profilo istituzionale” con Autorità Pubbliche e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (GSE, GME, AEEG) per l’ottenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e altri provvedimenti amministrativi per l’esercizio delle attività aziendali;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro) per gli adempimenti in materia finanziaria, fiscale, previdenziale, contributiva di dichiarazioni fiscali e previdenziali e pagamento dei relativi oneri;

- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche/integrazioni);
- assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i dipendenti);
- rapporti con l'Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza);
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- gestione dei rapporti commerciali e contrattuali con la clientela e soggetti terzi privati;
- comodati d'uso, sponsorizzazioni, donazioni e altre forme di liberalità.

Sono altresì state individuate altre Attività Sensibili relative ai processi strumentali, c.d. "di provvista", ossia quei processi che possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la creazione della utilità di scambio ai fini della commissione del reato corruttivo.

Di seguito sono indicate le fattispecie di attività sensibili relative ai processi di provvista individuate nell'ambito di ARKIGEST:

- gestione del ciclo passivo (selezione e gestione dei fornitori);
- gestione e affidamento di incarichi professionali;
- gestione dei beni mobili aziendali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione delle risorse finanziarie.

I soggetti coinvolti nelle attività sopra descritte sono, allo stato:

- Organo amministrativo;
- Servizi Generali.

2.1 Principali modalità di commissione dei reati:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico Funzionario o a PA o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un soggetto di una Società terza in cambio di benefici di qualsiasi genere di carattere commerciale;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge. In ogni caso, quando si tratti di Pubblici Ufficiali o rappresentanti della P.A. o di altri soggetti in grado di favorire commercialmente la Società, non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Dipendenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico Funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;

- ricorrere a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, finalità vietate;
- sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello 231.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati individuati al precedente paragrafo 2, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

3.1 Protocolli Generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico della Società;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Clausole contrattuali 231/2001;
- Formazione del personale;
- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa, così come previsto dalle procedure e dai regolamenti di spesa;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione.

3.2 Protocolli Specifici:

La Società ha dunque sviluppato e implementato i seguenti Protocolli Specifici – contenuti nel Manuale delle Procedure – oltre ai protocolli di carattere generale, per la riduzione del rischio di commissione di realizzazione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione rispetto alle attività sopra evidenziate, come da **Allegato B**.

- Procedura per la gestione dei rapporti con la P.A., l'amministrazione finanziaria ed altri organi di ispezione in materia di previdenza e lavoro;
- Procedura per la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- Procedura per la selezione del personale dipendente;
- Procedura per la regolazione dei rapporti con il personale dipendente, l'orario di lavoro, le richieste di lavoro straordinario, le assenze, i permessi e le ferie;
- Procedura rimborsi spese e carte di credito aziendali;
- Procedura omaggi, regalie, sponsorizzazioni e liberalità;
- Procedura per la definizione del budget, del revised budget, variance analysis e autorizzazioni alle spese extra-budget e di tesoreria;
- Procedura Qualità ISO 9001.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Attività Sensibile dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

Inoltre, a seconda dell'attività, il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'OdV le opportune segnalazioni e i flussi informativi richiesti.

In ogni caso, il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Attività Sensibile, invierà a cadenza semestrale all'Organismo di Vigilanza, i seguenti flussi informativi:

- le decisioni prese in qualsiasi ambito all'interno della struttura organizzativa che non abbiano seguito il normale *iter* autorizzativo previsto dalle procedure interne;

- la gestione delle operazioni aventi ad oggetto denaro, beni o utilità che possano in generale essere utilizzate come utilità di scambio o provenire da reato o finalizzate alla creazione di “fondi neri”;
- le richieste di assistenza, consulenza, fornitura, con corrispettivi superiori a determinate soglie;
- circostanze significative (quali, ad esempio, procedimenti ispettivi o richieste di chiarimenti) da cui siano scaturiti/e rilievi/richieste da parte delle Autorità, indicando specificamente tutte le informazioni rilevanti (quali, a titolo esemplificativo, Autorità richiedente, i documenti richiesti e/o consegnati, una sintesi delle informazioni verbali richieste dall’Autorità e/o fornite alla medesima, criticità evidenziate, sanzioni irrogate o altri atti emanati, ecc.);
- erogazione di omaggi e liberalità di cui siano stati destinatari soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Le Funzioni coinvolte nel processo a rischio Reati Corruttivi e di truffa in danno dello Stato e di altri enti pubblici e Comunità Europea provvedono, inoltre, a comunicare tempestivamente all’OdV ogni violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive disciplinate dai protocolli della Società e dal Codice Etico.

C) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Delitti informatici

Appare opportuno premettere che il termine “*crimine informatico*” indica, in genere, qualsiasi reato o violazione del Codice Civile o Penale, in cui il ricorso alla tecnologia informatica sia stato un fattore determinante per il compimento dell’azione criminosa.

In realtà è opportuno attuare una distinzione tra reati telematici “veri e propri”, ovvero fattispecie impossibili da porre in essere senza l’ausilio delle tecnologie informatiche, ed i crimini cosiddetti “tradizionali” o “convenzionali”, in cui l’uso dello strumento informatico è solo un supporto *ad hoc* per il raggiungimento dello scopo.

I reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla Legge 48/2008 sono:

1.1 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis Cod. Pen.)

Se alcuna delle falsità previste dal capo III, Titolo VII² del Codice Penale riguarda un documento informatico³ pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato è più gravemente punito:

- se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, comunque, di interesse pubblico, la pena è aumentata.

Per commettere il reato è necessaria la violazione di idonee misure di sicurezza; pertanto, si ritiene che debbano essere violati sistemi di “*introducing detection*” tali da impedire l’accesso *invito domino*, o, quantomeno, sistemi in grado di identificare l’utente che abbia effettuato l’accesso.

Integra il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico l’accesso ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito anche soltanto da una parola chiave (c.d. *password*).

² Capo III - Della falsità in atti, Artt. 476 – 490:• Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. • Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. • Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. • Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. • Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. • Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. • Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. • Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. • Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. • Art. 485. Falsità in scrittura privata. • Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. • Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. • Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. • Art. 489. Uso di atto falso. • Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

³ Il documento informatico è, secondo la definizione data dall’articolo 1, lett. p) del decreto legislativo 82/2005 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”), “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Sul punto, la relazione al disegno di legge originario (n. 2807) annota: “[...] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come ‘rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti’.”

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengano superate le misure di sicurezza del sistema, in quanto l'art. 615 *ter* Cod. Pen. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l'ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

Il reato può anche essere causato da soggetti legittimati all'uso del sistema, autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte di memoria a cui l'accesso non è autorizzato.

La permanenza non autorizzata consiste nel fatto che il soggetto responsabile dell'intrusione si sia trovato non volontariamente in una zona protetta del sistema ma "*vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo*".

L'accesso abusivo può concretizzarsi anche attraverso la detenzione o la diffusione *invito domino* di codici di accesso personali. Tale fattispecie è stata espressamente prevista e punita dal legislatore all'art. 615 *quater* Cod. Pen.

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe accedere, utilizzando le credenziali di un altro utente, da questo cedutegli, ovvero illegittimamente carpite mediante inganno o raggirio, in un sistema informatico protetto al fine consultare o trattare in qualsivoglia maniera i dati in questo contenuti.

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe diffondere indebitamente, ovvero ottenere per mezzo di una condotta fraudolenta, i codici di accesso al sistema informatico di altri utilizzatori autorizzati, chiedendo in cambio dell'informazione riservata una somma di denaro o qualunque altra utilità per sé o per altri soggetti.

1.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqies* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe mettere a disposizione di terzi, o, addirittura, vendere strumenti, apparecchiature o software di cui è in possesso, in grado di danneggiare i dati o i programmi contenuti e protetti in un sistema informatico al quale non si può accedere.

1.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

La norma punisce, altresì, chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al precedente periodo.

I delitti dianzi descritti sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi eserciti anche abusivamente la professione di investigatore privato.

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe, con artifici e raggiri, eventualmente sfruttando l'area condivisa, riuscire a venire a conoscenza di comunicazioni o dati riservati, ovvero interrompere il flusso.

1.6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla Legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe posizionare registratori o strumenti per copiare o archiviare in una postazione informatica, comunicazioni, file o dati al fine di carpire comunicazioni inaccessibili e riservate.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il fatto è più grave se commesso con abuso della qualità di operatore del sistema e si procede d'ufficio.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Il reato è più grave se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 Cod. Pen. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis* Cod. Pen. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* Cod. Pen.)

Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è più grave se:

- il danneggiamento di sistemi è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile;
- ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635 comma II Cod. Pen., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* Cod. Pen.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2 I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello 231.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati individuati al precedente paragrafo, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

2.1. Protocolli Generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del personale;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione.

2.2 Protocolli Specifici:

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società ha definito un Manuale delle Procedure e implementato i seguenti Protocolli specifici per la riduzione del rischio di commissione di realizzazione dei reati di cui al presente paragrafo, come previsto all'Allegato C.

- Procedure relative all'utilizzo dei sistemi informatici e relative al trattamento dei dati;
- Procedura Qualità ISO 9001.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

D) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

L'art. 2, comma XXIX Legge 94/2009 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti delitti associativi:

- associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* Cod. Pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. Pen.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma III Legge 110/1975.

Inoltre, l'art. 10 Legge 146/2006 aveva in precedenza introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati commessi con modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* Cod. Pen.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi III, III bis, III ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998.

I reati associativi, e, in particolare, quelli di cui agli artt. 416 e 416 *bis* Cod. Pen., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati.

L'associazione – che deve essere formata almeno da tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati, che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

In virtù dell'estensione operata dall'art. 10m Legge 146/2006, il reato associativo è presupposto della responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che, tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc.

La punibilità dell'ente è oggi, peraltro, espressamente estesa anche alle associazioni che perseguono lo specifico scopo di realizzare il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ovvero, nella forma transnazionale, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e del traffico di migranti.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del Decreto 231 ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2 – i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.

Inoltre, come già evidenziato, ai fini della sussistenza dell'illecito, non è necessario che detti illeciti siano effettivamente commessi, essendo sufficiente che siano semplicemente ricompresi tra gli scopi dell'associazione.

La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell'art. 416 *bis* comma III Cod. Pen. , sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È opportuno, al riguardo, evidenziare che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14 comma IV, l'interdizione definitiva dall'attività.

Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art. 10, comma IV Legge 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui *“l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati”*.

Per tale ragione, si ritiene che, al di là di tale ipotesi estrema, i maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria insistono nello svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni che facciano parte di associazioni a delinquere già esistenti, cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.

La responsabilità dell'ente è infine prevista per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. Pen.), fattispecie che si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

Si tratta di un'ipotesi di minore rilevanza quanto al contesto societario, ancorché non possano escludersi casi di concorso dell'esponente aziendale con associazioni criminali che, allo scopo di ottenere illeciti vantaggi, sequestrino, ad esempio in Paesi esteri, dipendenti della Società o al fine di ottenere un riscatto o altri vantaggi (l'ottenimento di un appalto).

Benché tale condotta possa considerarsi, in termini generali ed astratti, scriminata dallo stato di necessità, non può escludersi che, ricorrendo particolari condizioni (ossia la possibilità di evitare altrimenti il pericolo di vita), l'ente possa essere chiamato a rispondere in relazione all'eventuale concorso del dipendente.

2. PROCESSI SENSIBILI

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 *ter* sono le seguenti:

- Svolgimento di attività in ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc.);
- Acquisto di beni o servizi;
- Gestione delle consulenze ed incarichi professionali;
- Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- Assunzione e gestione del personale e collaboratori;
- Gestione dei rimborsi spese;
- Gestione dei flussi finanziari.

Nei paragrafi seguenti, non essendo possibile rappresentare tutte le modalità con cui gli esponenti di ARKIGEST potrebbero, in termini potenziali, porre in essere uno di tali reati con riferimento a ciascun processo/area a rischio, vengono indicate – in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo – alcune ipotetiche modalità attraverso le quali detti reati potrebbero essere commessi.

- Il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto di ARKIGEST si serva di un potenziale partner, dietro il quale si cela un'organizzazione criminale, al fine di entrare in nuovi mercati collegati all'organizzazione citata.
- È possibile – perlomeno in linea teorica – che un dipendente di ARKIGEST, nell'ambito di un rapporto contrattuale in essere con un operatore economico straniero, dietro cui si celi un'organizzazione criminale, trasferisca denari a tale organizzazione criminale.
- Il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto che ricopre una posizione apicale in ARKIGEST si serva di un consulente, dietro il quale si cela un'organizzazione criminale, al fine di entrare in nuovi mercati collegati all'organizzazione citata, finanziando quest'ultima mediante il riconoscimento di un compenso al consulente in eccedenza rispetto al dovuto.

3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

3.1 Protocolli generici:

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del personale;
- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione;
- Sistema autorizzativo automatico del software gestionale.

3.2 Protocolli specifici:

La Società ha sviluppato e implementato i seguenti Protocolli Specifici, oltre ai protocolli di carattere generale, per la riduzione del rischio di realizzazione dei reati associativi, come da **Allegato D**:

- Procedura per la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- Procedure per la gestione delle note spese;
- Procedure per la gestione di omaggi, regalie, sponsorizzazioni e liberalità;
- Procedura per la definizione del budget, del revised budget, variance analysis e autorizzazioni alle spese extra-budget e di tesoreria;
- Procedura per il conferimento di deleghe e procure e descrizione del Modello di Governance;
- Procedure per la gestione dei flussi finanziari;
- Procedura clausola contrattuale 231.

4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Attività Sensibile dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

Inoltre, a seconda dell'attività, il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'OdV le opportune segnalazioni ed i flussi informativi richiesti.

In ogni caso, il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Attività Sensibile, invierà periodicamente all'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- le decisioni prese in qualsiasi ambito all'interno della struttura organizzativa che non abbiano seguito il normale iter autorizzativo previsto dalle procedure interne;
- le richieste di assistenza, consulenza, fornitura, con corrispettivi superiori a determinate soglie.

E) I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 231 E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1. False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Artt. 2621- 2621 bis e 2622 c.c.)

La Legge n. 69/2015, contenente “*Disposizioni in materia dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio*” ha reintrodotto il delitto di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c., prima sanzionato come contravvenzione.

Con specifico riguardo alle società non quotate, la condotta illecita consiste oggi nell’espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero o nell’omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I soggetti attivi della norma sono rimasti immutati; possono quindi compiere il delitto di false comunicazioni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori.

La pena prevista per tale reato è oggi costituita dalla reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto così configurato è procedibile d’ufficio, salvo le ipotesi di lieve entità per le quali il Legislatore ha previsto una norma *ad hoc* introducendo l’art. 2621 bis c.c.

Esso, infatti, prevede che, sempre nell’ambito delle società non quotate e salvo che la condotta non costituisca più grave reato, la pena sia ridotta da sei mesi a tre anni qualora i fatti siano di lieve entità, tenuto conto della natura delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La medesima pena ridotta è applicabile qualora le condotte riguardino società che non possono fallire, quelle cioè che non superano i limiti indicati dall’art. 1, comma II R.D. 267/1942. In tale ultima ipotesi la procedibilità del delitto è a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L’art. 2622 ha ad oggetto il reato di false comunicazioni nell’ambito delle società quotate, che non trova applicazione in sede di nostra analisi in quanto ARKIGEST non è quotata.

Quanto alle concrete modalità di condotta del reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c., l’esposizione di fatti non rispondenti al vero o l’occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili (come, ad esempio, nel caso di iscrizione in bilancio di prestazioni mai effettuate od effettuate ad un valore inferiore a quello reale), ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni: si pensi, ad esempio, alla valutazione estimativa in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli, e tale comunque da ingannare soci o creditori.

Così, in particolare, il reato potrà essere commesso nell’interesse della Società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l’autofinanziamento dell’impresa ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell’esercizio sociale.

Praticamente infiniti sono, ancora, gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all’altra: sovrapprezzamenti o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, etc.

1.2 Falsità in prospetto (Art. 2623 c.c.)⁴

Il reato abrogato nel 2005 puniva la condotta di “*chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari*”.

Se la condotta non aveva cagionato loro un danno patrimoniale, il reato era punito con l'arresto fino ad un anno.

1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.)⁵

Il reato, abrogato nel 2010, consisteva in false attestazioni o occultamento di informazioni, da parte del revisore o dei responsabili della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione era più grave se la condotta aveva cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato erano i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti potevano essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, nell'ipotesi di istigazione o determinazione dei revisori alla commissione della falsità.

1.4 Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)⁶

I tipi di condotta sanzionati dalla norma sono di due tipologie: l'occultamento di documenti e l'utilizzo di altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

L'impedito controllo è un reato proprio; pertanto, il medesimo può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La sanzione penale è prevista solo nel caso in cui dalla condotta posta in essere derivi un danno ai soci, riqualificando gli altri casi come illecito amministrativo.

Il reato *de quo* si perfeziona mediante le seguenti condotte tipiche:

- diniego o accesso alla sede o alle scritture contabili;
- alterazione o sottrazione delle scritture contabili;
- occultamento dei libri sociali;
- rifiuto a fornire chiarimenti o notizie su determinate operazioni;
- omessa convocazione dell'assemblea pur in presenza di richiesta di soci come previsto dalla legge, quando tale assemblea sia richiesta per finalità di controllo.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal Codice Civile e dagli altri atti normativi, quali, ad esempio, l'art. 2422 c.c., che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del Collegio Sindacale, previste dal Codice Civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali, ad esempio, gli artt. 2403 e 2403 *bis*, che prevedono il potere dei membri del Collegio Sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali, ad esempio, quelle disciplinate dagli artt. 2049 da *bis* a *septies* c.c.

La norma prevede, dunque, una tutela del:

⁴ Articolo abrogato dall'art. 34.2, l. 28 dicembre 2005 n. 262.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 37.34, d. lg 27 gennaio 2010, n. 39.

⁶ Articolo modificato dall'art. 37.35, lett. a) e b) del D. Lgs. 39/2010, che ha eliminato il riferimento alle società di revisione come enti deputati al controllo dei documenti societari.

- controllo interno operato dal collegio sindacale;
- controllo interno operato dal collegio sindacale (nelle società di capitali, a norma dell'art. 2403 c.c.) o dai soci (nei casi previsti, ad esempio, dal codice civile).

1.5 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La restituzione dei conferimenti può avvenire sia in forma palese, ancorché indiretta (ad esempio, tramite la compensazione di un debito del socio nei confronti della società), che simulata (ad esempio attraverso il riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente, la stipulazione di un mutuo fittizio, la concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione, corresponsione di onorari per prestazioni professionali inesistenti o comunque inadeguate), ovvero attraverso una distribuzione di acconti-dividendo o di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale.

La seconda ipotesi di condotta consiste nell'esonero dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti rimasti in tutto o in parte inadempiti.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la Legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 Cod. Pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

La condotta criminosa di tale reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Quanto alla individuazione della nozione di "utili", si ritiene che il termine vada inteso nella sua accezione più ampia, quale "utile di bilancio", ossia qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile d'esercizio) dall'esercizio dell'attività economica.

Ai fini della sussistenza del reato deve trattarsi di utili non effettivamente conseguiti (e, dunque, fittizi), ovvero non distribuibili, perché destinati per legge a riserva: rilevano, dunque, le sole riserve legali, quali, ad esempio, quelle imposte alla società dagli artt. 2423, comma IV, 2426, n. 4 c.c.

Assume rilievo penale anche la distribuzione di riserve, ancorché non costituite con utili indisponibili per legge, restando controverso se applicabile anche alle riserve da sovrapprezzo, nonché a quelle da rivalutazione.

Quanto all'illegale ripartizione di acconti sui dividendi, ossia la distribuzione di acconti su un futuro dividendo in corso di esercizio, il legislatore si limita a sanzionare la ripartizione di acconti sugli utili solo nel caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti o siano destinati a riserva legale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359 *bis*, comma I, 2360, 2483 e 2529 c.c.), acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante (cfr. art. 2359 c.c.), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio della Società, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo ad una concorrente responsabilità della Società.

Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni al fine di fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le banche quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della Società.

Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di buy-back sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale della Società: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leveraged buyout*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro.

La rilevanza penale di tali operazioni – che era stata oggetto di dibattito in passato – è oggi espressamente esclusa dal legislatore: come si legge infatti nella relazione, *“le operazioni di leveraged buyout sono espressamente considerate a parte dalla legge delega, che conferisce ad esse il crisma della legittimità (art. 7, lett. d)”*.

L'art. 2501 *bis* c.c. – introdotto dalla Riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003) entrata in vigore il 1° gennaio 2004 – prevede espressamente la possibilità di procedere alla “fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti”.

1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società, o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il bene tutelato è l'integrità del capitale sociale quale generale garanzia dei creditori.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Tuttavia, i soci che votino la delibera di riduzione del capitale sociale, consapevoli di indurre gli amministratori al fatto, possono eventualmente concorrere nel reato ex art. 110 Cod. Pen.

1.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 *bis* c.c.)

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 31 della Legge 262/2005, che ha altresì previsto l'introduzione dell'art. 2629 *bis* c.c. tra i reati che, a norma dell'art. 25 *ter* del Decreto 231, possono comportare, ove commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, la sua responsabilità amministrativa.

La condotta esecutiva del reato è imperniata sulla violazione del precetto civilistico previsto dall'art. 2391 c.c. nell'ipotesi in cui ne derivi un danno alla società o a terzi.

Tale norma – al fine dichiarato di assicurare il valore della trasparenza nella gestione – impone oggi ai componenti dell'organo amministrativo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione e, ove si tratti di Amministratore delegato, astenersi dal compiere l'operazione.

La norma si applica esclusivamente a:

- “società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea”;
- “società con titoli [...] diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
- “soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, ossia banche, gruppi bancari e intermediari finanziari;
- “soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998”, ossia le imprese di investimento (SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di gestione armonizzate, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
- “soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del d. lg. 7 settembre 2005, n. 209”⁷;
- “soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”⁸.

1.10 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che:

- formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale. Trattasi di condotta che impedisce la integrale copertura del capitale nominale;
- effettuano una sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il carattere della reciprocità non richiede necessariamente la contestualità temporale delle operazioni, né la loro connessione. La sottoscrizione reciproca può, infatti, concernere sia operazioni omogenee (relative, ad esempio, all'aumento del capitale) sia operazioni tra loro eterogenee (concernenti, ad esempio, la costituzione della società e l'aumento del capitale). Ciò che rileva è la previa sussistenza di uno specifico accordo (anche tacito), non casuale incentrato su di un'intesa *ad hoc*, avente appunto ad oggetto lo scambio di azioni o quote. Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo;
- effettuano una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione. La terza condotta incriminata dalla norma in esame può essere realizzata sia in fase genetica di costituzione della società che in quella successiva di aumento di capitale sociale. Oggetto della sopravvalutazione sono, alternativamente, i beni, i crediti ed il patrimonio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Soggetto attivo può essere anche l'esperto nominato dal Tribunale che redige la relazione giurata di stima da allegare all'atto costitutivo o di aumento del capitale sociale.

1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).

⁷ Le parole del “d. lg. 7 settembre 2005, n. 209” sono state sostituite alle precedenti “della legge 12 agosto 1982, n. 576” dall'art. 6, D. Lgs. 303/2006.

⁸ Il D. Lgs. 124/1993 è stato abrogato dall'art. 21.8 D. Lgs. 252/2005.

1.12 Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque (gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto, i sindaci, i liquidatori e/o i responsabili della revisione), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che la norma si applica anche alle società con socio unico o, comunque, quasi totalitario, in quanto anche in tali casi è evidentemente possibile l'alterazione della volontà del socio espressa in assemblea.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

È opportuno ricordare che la responsabilità della Società è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse di ARKIGEST. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non della Società.

1.13 Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato⁹, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

Si tratta di una fattispecie generale che, a fini di coordinamento e di uniformità sanzionatoria, si sostituisce alle diverse figure di falsità nelle comunicazioni, di omissione di comunicazioni e di ostacolo nello svolgimento delle funzioni delle Autorità di Vigilanza previste fuori dal codice civile (ad esempio, Banca d'Italia, U.I.F., Ivass).

La norma individua due distinte ipotesi di reato:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- la seconda, che configura un reato di evento a forma libera, si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

La fattispecie *de qua* individua un'ipotesi di reato proprio, per cui soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società ed enti e gli altri soggetti per legge alle Autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti.

⁹ Le parole "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato" sono state così sostituite alle precedenti "strumenti finanziari quotati o non quotati" dall'art. 9.4, L. 62/2005.

2) PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento ai Reati Societari di cui al precedente paragrafo, vengono individuate le attività nel cui ambito risultano astrattamente realizzabili le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *ter*.

Qui di seguito vengono elencati i principali Processi Sensibili nell'ambito dei Reati Societari:

- l'acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni ai soci, ai creditori, alla società di revisione, alle autorità ed al pubblico, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi compresi i dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo, nonché le comunicazioni circa le altre informazioni riguardanti la Società;
- la predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci, ai creditori, alla società di revisione, alle autorità ed al pubblico, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi compresi i dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo, nonché le comunicazioni circa le altre informazioni riguardanti la Società;
- attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale (ove nominato), la Società di Revisione (ove prevista) e le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- operazioni sul capitale;
- operazioni della Società nelle quali l'amministratore/l'organo amministrativo abbia un interesse, per conto proprio o altrui;
- gestione della contabilità;
- gestione e comunicazione di notizie a dati verso l'esterno.

I soggetti coinvolti nelle attività sopra descritte sono, allo stato:

- organo amministrativo;
- servizi generali.

2.1 Principali modalità di commissione dei reati:

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, con conseguente pregiudizio della corretta rappresentazione del risultato d'esercizio (ad esempio, sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie; falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni, etc.), anche in concorso con altri soggetti;
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti;
- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di costi o ricavi fittizi;
- collaborazione di un funzionario della Società con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti patrimoniali della Società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una situazione economica, patrimoniale e finanziaria che eviti forte deprezzamento nel valore dell'azienda;
- mancato rispetto da parte degli amministratori della richiesta di informazioni, ad esempio, proveniente dal collegio sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa, mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge (es.: esibizione parziale o alterata di detta documentazione);
- restituzione dei conferimenti mediante qualsiasi forma negoziale in grado di garantire al socio un'effettiva attribuzione patrimoniale con conseguente depauperamento della Società;
- liberazione dall'obbligo di conferimento quando il capitale non è ancora integralmente versato e la Società rinuncia al credito vantato nei confronti dei soci;

- formazione dei prospetti di bilancio in modo da alterare la rappresentazione di utili e riserve distribuibili;
- partecipazione degli amministratori a una delle operazioni straordinarie contemplate dalla norma in situazione di conflitto di interessi con la Società;
- partecipazione degli amministratori a una delle operazioni contemplate dalla norma fuori dei casi di cui agli articoli 2357 c.c., 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione all'integrità del capitale sociale;
- conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, terzi creditori (es. fornitori, prestatori di garanzie etc.) e pregiudizio conseguente al creditore della propria pretesa creditoria;
- attribuzione di azioni nel complesso superiore all'ammontare del capitale sociale;
- reciproca sottoscrizione di azioni che, per l'entità delle risorse impiegate, vanno a intaccare il capitale sociale;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti o del patrimonio.

3) I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello 231.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 2, la Società ha adottato e debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli:

3.1 Protocolli Generici:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del personale;
- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione.

3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società ha definito un Manuale delle Procedure e implementato i seguenti Protocolli specifici per la riduzione del rischio di commissione di realizzazione dei reati societari di cui all'Allegato E.

- Procedura per la definizione del *budget* del *revised budget*, *variance analysis* e autorizzazioni alle spese *extra-budget* e di tesoreria;
- Procedura per il conferimento di deleghe e procure e descrizione del Modello di *Governance*;
- Procedura per l'archiviazione, la conservazione e l'accesso alla documentazione societaria;
- Procedura per la gestione dei conflitti di interesse degli amministratori;
- Procedura per il conferimento di deleghe e procure e descrizione del Modello di *Governance*;
- Procedura Qualità ISO 9001.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

4) CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'attività a rischio dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

In particolare, a seconda dell'attività, il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi informativi richiesti.

Più concretamente, le funzioni aziendali coinvolte provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità semestrale:

- le decisioni prese in qualsiasi ambito all'interno della struttura organizzativa che non abbiano seguito il

normale iter autorizzativo previsto dalle procedure interne;

- le risultanze di eventuali perizie effettuate ai fini della determinazione delle poste in bilancio;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza nei controlli interni;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- gli incarichi conferiti alla società di revisione;
- le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il bilancio della Società è certificato da una società di revisione, i controlli dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- verifica di eventuali specifiche situazioni o circostanze segnalate dagli organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente ed esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione/ revisore dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società.

Le Funzioni coinvolte nel processo a rischio Reati Societari provvedono, inoltre, a comunicare tempestivamente all'OdV ogni violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive disciplinate dai protocolli della Società e dal Codice Etico.

F) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

1.1 Omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.)

Il reato si perfeziona allorquando si cagiona la morte di una persona per colpa.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento psicologico del dolo, ovvero la coscienza, volontà e rappresentazione della condotta omicida (*animus occidendi*) ma la mera negligenza, imperizia, imprudenza del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 Cod. Pen.).

1.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 Cod. Pen.)

Il reato si configura nel caso in cui siano cagionate per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime; il Legislatore ha definito le lesioni come una malattia nel corpo o nella mente, differenziandole profondamente dalle semplici percosse.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui (art. 583, comma I, Cod. Pen.):

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni 40;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime nel caso in cui (art. 583, comma II, Cod. Pen.):

- dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con la coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo (*animus necandi*) essendo sufficiente la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline.

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale si intende integralmente richiamato il D. Lgs. 81/2001 (c.d. Testo Unico della Sicurezza, di seguito "Testo Unico") come da ultimo modificato dal D. Lgs. 106/2009 (e, comunque, come modificato tempo per tempo).

2. PROCESSI SENSIBILI

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, si rileva, con riguardo alle fattispecie previste dal D. Lgs. 81/2008, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed, in particolare, degli artt. 28 e ss. del Testo Unico, come modificati dal D. Lgs. n. 106/2009.

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, si sottolinea che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini, sebbene ARKIGEST non svolga attività di carattere strettamente operativo, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

I Soggetti coinvolti nelle attività sopra descritte sono:

- organo amministrativo;
- Servizi Generali.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle Leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

3.1 Protocolli Generici:

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti Protocolli Generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del personale;
- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione.

3.2 Protocolli Specifici

La Società si è adeguata alle disposizioni in materia di sicurezza, anche attraverso la predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni e poteri, come da **Allegato F**.

- Procedura per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- Procedura per la sottoscrizione di contratti con i clienti;
- Procedura clausole contrattuali ex D.Lgs. 231/2001;
- Procedura Qualità ISO 9001.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Il responsabile nella cui competenza ricade la gestione dell'attività a rischio, dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

In particolare, a seconda dell'attività, il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'OdV le opportune segnalazioni e i flussi informativi richiesti.

Più concretamente, i flussi informativi, con periodicità almeno semestrale, relativamente ai reati *de quo* sono:

- trasmissione dei verbali delle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ad opera del Responsabile del Servizio.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso, il responsabile per la sicurezza a terra e a bordo).

Laddove l'OdV riscontri situazioni di non applicazione delle procedure adottate mediante il Modello, ne dà comunicazione al Responsabile Legale per l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari nonché verifica le cause che hanno determinato la non applicazione e definisce gli adeguati interventi correttivi.

Laddove l'OdV riscontri situazioni di non efficacia delle procedure adottate, ne verifica le cause e predisponde le necessarie azioni correttive sottoponendo le relative proposte all'Organo Amministrativo per la conseguente adozione.

La Società istituisce – con il coinvolgimento del RSPP - a favore dell'OdV flussi informativi idonei ad acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni e dei dati e dell'organizzazione della sicurezza, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

G) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Con il D. Lgs. 231/2007, il Legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva Antiriciclaggio), e alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca le misure di esecuzione.

L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio in materia.

In particolare, l'art. 63 comma III ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 25 *octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* Cod. Pen.

Com'è noto la responsabilità amministrativa dell'ente per le fattispecie di reato in oggetto è limitata alle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

1.1 Ricettazione (Art. 648 Cod. Pen.)

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

La ricettazione è un reato di offesa contro il patrimonio, la cui oggettività giuridica si sostanzia nell'interesse di garantire il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso.

Con riferimento agli elementi costitutivi del reato, si precisa che:

- la condotta che assume rilievo nel reato di specie è quella avente ad oggetto l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarre da queste profitto; è assolutamente irrilevante che la ricezione della cosa proveniente da delitto avvenga a titolo definitivo o temporaneo, gratuito od oneroso, essendo sufficiente il conseguimento di qualsiasi utilità, anche non patrimoniale;
- quanto all'elemento soggettivo del reato, per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla completa e precisa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto; ed infatti, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato;
- la ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, 2° comma, Cod. Pen. non costituisce una autonoma ipotesi incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale che per essere rilevante deve comportare che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue.

1.2 Riciclaggio (Art. 648 *bis* Cod. Pen.)

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Con riferimento agli elementi costitutivi del reato, si precisa che:

- la fattispecie in oggetto, pur configurando un reato a forma libera, richiede che la condotta del riciclaggio sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, risultando diretta in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni od altre utilità. In particolare, integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo ma anche a rendere difficile l'accertamento circa la provenienza del denaro, dei beni od altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere;
- quanto all'elemento soggettivo, questo è integrato dal dolo generico che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro.

1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 *ter* Cod. Pen.)

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis* Cod. Pen. , impegna in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La fattispecie in oggetto, pur configurando un reato a forma libera al pari del reato di riciclaggio, richiede che la condotta del reimpiego sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, risultando diretta in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni od altre utilità.

Premesso che presupposto comune a tutte e tre le fattispecie previste dagli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* Cod. Pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le suddette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche finanziarie.

Pertanto, l'art. 648 *ter* Cod. Pen. è in rapporto di specialità con l'art. 648 *bis* Cod. Pen. , il quale, a sua volta, lo è con l'art. 648 Cod. Pen.

1.4 Autoriciclaggio (Art. 648 *ter* 1 Cod. Pen.)

L'art. 3, comma III Legge 186/2014 ha introdotto nell'ordinamento penale italiano il delitto di autoriciclaggio.

Soggetto attivo del reato sono l'autore del delitto presupposto e i concorrenti del medesimo.

Si tratta, pertanto, di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto:

- le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto;
- i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Ai sensi dell'art. 648 *ter*1 comma IV, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Le pene previste per il delitto di autoriciclaggio variano in ragione della gravità del delitto presupposto.

Costituisce una circostanza aggravante a effetto comune l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale (comma V); integra, invece, una circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena sino alla metà) l'essersi efficacemente adoperato per evitare che le condotte fossero portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma VI).

2. PROCESSI SENSIBILI

In relazione alle fattispecie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati nell'ambito delle attività della Società sono i seguenti:

- gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- gestione dei rimborsi spese.

I soggetti coinvolti nelle attività sopra descritte sono:

- organo amministrativo;
- Servizi Generali.

2.1 Principali modalità di commissione dei reati

- acquisto di beni per la Società da parte di un dipendente a prezzi inferiori a quelli di mercato, perché provenienti da un illecito;
- versamento, da parte di un dipendente della Società ad un fornitore della stessa e quale corrispettivo, di denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare la medesima;
- acquisto di beni utili allo svolgimento dell'attività sociale, utilizzando denaro di provenienza illecita.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

3.1 Protocolli Generici

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti Protocolli Generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del personale;
- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa;
Controllo svolto dalla Società di Revisione.

3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società ha sviluppato e implementato i seguenti protocolli specifici per la riduzione del rischio di commissione di realizzazione di tali reati, come da **Allegato G**:

- Procedura per la definizione del Budget, del *revised budget*, *variance analysis* e autorizzazioni alle spese extra budget;
- Procedure per la gestione di omaggi, regalie, sponsorizzazioni e liberalità;
- Procedura clausola 231;
- Procedura per la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- Procedura per il conferimento di deleghe e procure e descrizione del Modello di *Governance*;
- Procedura Qualità ISO 9001.

4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

I compiti dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con riferimento all'attività ed ai rapporti che si vengono ad instaurare tra la Società ed i soggetti terzi, sono i seguenti:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 231/2007);
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *nonies*)

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

In riferimento a tale tipologia di reati sanzionata dal Decreto, occorre tener presente che le attività di *Risk Assessment* condotte hanno evidenziato che la Società, alla data di approvazione della presente Parte Speciale, ha in licenza un numero limitato di software per lo svolgimento della propria attività.

La Società non elabora, né gestisce o utilizza opere dell'ingegno protette, diverse da quelle indicate.

Non ha a che fare con attività che implicano l'utilizzo di marchi di proprietà di terzi.

L'elencazione dei reati in materia di diritto d'autore di seguito riportata avviene ai fini di una maggiore completezza della presente Parte Speciale, più che in vista di un obiettivo rischio di commissione.

1.1. Delitto previsto dall'art. 171, comma I, lettera a *bis*) Legge 633/1941

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Il reato è più grave se commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

1.2. Delitto previsto dall'art. 171 *bis* Legge 633/1941

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e chiunque al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe duplicare un programma per elaboratore affinché sia utilizzato all'interno dell'azienda.

1.3. Delitto previsto dall'art. 171 *ter* Legge 633/1941

La norma punisce chiunque a fine di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno.

1.4. Delitto previsto dall'art. 171 *septies* Legge 633/1941

La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

1.5. Delitto previsto dall'art. 171 *octies* Legge 633/1941

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2. PROCESSI SENSIBILI

Avuto riguardo alla realtà aziendale di ARKIGEST, le attività ritenute potenzialmente a rischio di commissione dei reati sopra richiamati sono individuate come segue:

- gestione della struttura informatica della Società;
- assegnazione ai dipendenti della dotazione informatica hardware e software e successive integrazioni o modifiche della strumentazione;
- assegnazione delle credenziali personali e riservate di accesso al sistema informatico, all'area condivisa, ad internet e per l'utilizzo della posta elettronica;
- uso di sistemi informatici e piattaforme telematiche gestiti da terzi.

I soggetti coinvolti nell'attività sopra descritte sono:

- organo amministrativo;
- Servizi Generali.

2.1 Principali modalità di commissione dei reati

- introduzione abusiva di un rappresentante o un dipendente della Società in un sistema informatico, anche indirettamente tramite un apposito programma al computer di un'azienda concorrente, enti detentori di informazioni di interesse ovvero potenziali clienti, al fine di visualizzare i termini dell'offerta che quest'ultima intende presentare;
- introduzione abusiva ad un sistema informatico o telematico di una banca o di una pubblica amministrazione allo scopo di modificare i dati relativi alla Società;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo alla Società medesima, allo scopo, ad esempio, di manipolare i dati destinati a confluire nel bilancio;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo ad un cliente per modificare i dati relativi ad una commessa effettuata o in corso di effettuazione da parte della Società (ad esempio, sistemi di fatturazione od ordinativi);
- intercettazione fraudolenta di comunicazioni tra i dipendenti al fine di conoscere preventivamente eventuali strategie in sede sindacale o di verificarne la produttività. Ad esempio, un dipendente installa in alcuni terminali aziendali un software ("*trojan horse*" o "*spyware*") che contiene una scheda che consente di intercettare informazioni riservate da rivendere ai concorrenti;
- intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nel contesto di una partecipazione ad una gara di appalto o di fornitura svolta sul base elettronica al fine di falsarne o conoscerne preventivamente l'esito;
- impedimento/interruzione di una comunicazione al fine di ostacolare un concorrente nell'invio della documentazione relativa ad una gara ovvero di materiale destinato alla clientela, in modo da determinarne l'inadempimento;
- danneggiamento dei sistemi informatici/telematici facenti capo ad un concorrente al fine di impedirne l'attività o comprometterne l'immagine. Ad esempio, la Società assolda un hacker che modifica il sito web dell'azienda concorrente (cosiddetto "*web defacing*"), facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione dell'azienda stessa;
- danneggiamento dei sistemi informatici/telematici facenti capo ad una controparte commerciale al fine di poter procedere alla fornitura di nuovi prodotti o di dimostrare l'inaffidabilità di quelli in precedenza forniti da un concorrente.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello 231.

3.1 Protocolli Generici

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
 - Sistema sanzionatorio e disciplinare;
 - Formazione del personale;
-

- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione.

3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società ha sviluppato e implementato i seguenti protocolli specifici per la riduzione del rischio di realizzazione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, come da **Allegato H**.

- Regolamento Informatico - Procedura per il trattamento delle informazioni e l'uso dei sistemi informativi aziendali;
- Procedura per l'archiviazione, la conservazione e l'accesso alla documentazione societaria;
- Procedura per la tutela del diritto d'autore e delle informazioni riservate;
- Procedura Qualità ISO 9001.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'attività a rischio dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

In particolare, a seconda dell'attività, il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'OdV le opportune segnalazioni e i flussi informativi richiesti.

Più concretamente, i flussi informativi, con periodicità almeno semestrale, relativamente ai reati *de quo* sono:

- le decisioni prese in qualsiasi ambito all'interno della struttura organizzativa che non abbiano seguito il normale iter autorizzativo previsto dalle procedure interne;
- incontri periodici o comunicazioni da parte dell'Amministratore di Sistema di ARKIGEST, che diano evidenza delle criticità emerse nella gestione della rete informatica e che potrebbero rilevare ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

D) REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies)

I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

I reati ambientali del codice penale

L'art. 1, comma 1 L. 68/2015, in materia di delitti contro l'ambiente, ha introdotto nel codice penale il Titolo VI *bis*. Di seguito, si riportano i reati la cui commissione comporta una responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (art. 452 *bis*, *quater*, *quinqües*, *sexies* e *octies* Cod. Pen.).

1.1. Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, abusivamente, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni significative o estese del suolo/sottosuolo, di un ecosistema e della biodiversità.

Si tratta di un reato comune, per la cui consumazione è sufficiente la mera coscienza e volontarietà del fatto, non essendo necessaria un'ulteriore finalità (proprio come per gli artt. 452 *quater* e *sexies*).

1.2. Disastro ambientale (art. 452 *quater* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, qualificando quest'ultimo come alterazione irreversibile/la cui eliminazione risulti troppo onerosa, dell'equilibrio di un ecosistema o come offesa alla pubblica incolumità.

1.3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqües* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque commetta anche per colpa uno dei fatti di cui agli artt. 452 *bis* e *quater* Cod. Pen.

1.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

L'art. 452 *octies* Cod. Pen., inoltre, ha previsto che le pene vengano aumentate se i delitti di cui sopra siano commessi da un'associazione di cui all'art. 416 Cod. Pen.

1.5. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* Cod. Pen.)

Tale norma è stata introdotta dall'art. 1, comma I lett. a) D. Lgs. 121/2011 e, come da rubrica, punisce chiunque uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale/vegetale selvatica protetta.

Si tratta di una fattispecie contravvenzionale di applicazione residuale, in quanto la norma ne prevede espressamente l'applicazione "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*".

1.6. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* Cod. Pen.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o, in ogni caso, lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

Ciò considerato in materia di reati ambientali introdotti nel codice penale, il Decreto dispone altresì che la società debba altresì rispondere della commissione di taluni dei reati previsti all'interno della normativa di cui al D. Lgs. 152/2006, L. 150/1992, L. 549/1993 e D. Lgs. 202/2007 e, più nello specifico:

1.7. Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006);

1.8. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006);

- 1.9. Bonifica dei siti e inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 D. Lgs. 152/2006);
- 1.10. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II periodo D. Lgs. 152/2006);
- 1.11. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- 1.12. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006);
- 1.13. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006);
- 1.14. Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- 1.15. Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – firmata a Washington il 3 marzo 1973 – e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1 e reati del Codice penale richiamati dall'art. 3 bis L. 150/1992);
- 1.16. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6 L. 549/1993);
- 1.17. Inquinamento colposo provocato dalle navi mediante scarico di sostanze inquinanti (art. 9 D. Lgs. 202/2007);
- 1.18. Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007).

Con il D. Lgs. 152/2006, anche definito “Codice dell’ambiente”, il legislatore ha quale primario obiettivo “*la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*”.¹⁰

Pertanto, il Codice dell’ambiente provvede al riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale e delle misure di diretta applicazione.

Più nello specifico, l’art. 256 del Codice dell’ambiente costituisce la norma cardine dell’impianto sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti. Invero, nonostante la formulazione sintetica operata dal legislatore, la disposizione contempla una pluralità di autonomi illeciti, tramite i quali è attribuita rilevanza penale ad una serie di condotte di gestione, il cui minimo comune denominatore è rappresentato dall’esercizio delle stesse in assenza di qualsivoglia autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Diversamente, l’art. 259 del Codice dell’ambiente disciplina e punisce il trasporto illecito ed, esclusivamente, transfrontaliero di rifiuti.

Si tratta di una norma penale in bianco, in quanto il legislatore individua le condotte tipiche attraverso il rinvio ad una fonte eteronoma, rappresentata dal Regolamento CEE 259/1993.

Pertanto, la spedizione di rifiuti diviene rilevante solo qualora integri il presupposto di illiceità definito dall’art. 26 del suddetto Regolamento o se venga posta in essere in violazione dell’art. 1, comma III lett. a), b), c) e d) del medesimo.

2. PROCESSI SENSIBILI

Avuto riguardo alla realtà aziendale di ARKIGEST, le attività ritenute potenzialmente a rischio di commissione dei reati sopra richiamati sono individuate come segue:

- gestione e smaltimento dei rifiuti.

I soggetti coinvolti nell’attività sopra descritta sono:

- organo amministrativo;
- Servizi Generali.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello 231.

¹⁰ Art. 2 comma I D. Lgs. 152/2006.

3.1 Protocolli Generici

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti protocolli generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del personale.

3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società ha sviluppato e implementato i seguenti protocolli specifici per la riduzione del rischio di realizzazione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, come da **Allegato I**.

- Procedura per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
- Procedura Qualità ISO 9001.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o Protocolli, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza e di rispettarne i termini e le modalità.

4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'attività a rischio dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

In particolare, a seconda dell'attività, il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'OdV le opportune segnalazioni e i flussi informativi richiesti.

Più concretamente, i flussi informativi, con periodicità almeno semestrale, relativamente ai reati *de quo* sono:

- le decisioni prese in qualsiasi ambito all'interno della struttura organizzativa che non abbiano seguito il normale iter autorizzativo previsto dalle procedure interne;
- incontri periodici o comunicazioni da parte dell'Amministratore di Sistema di ARKIGEST, che diano evidenza delle criticità emerse nella gestione dei rifiuti e che potrebbero rilevare ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

G) REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

In data 26.10.2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. L. 26.10.2019 n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

Il Decreto ha inizialmente introdotto la dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000 tra i reati presupposto, inserendo il nuovo art. 25-*quinquiesdecies* (reati tributari) nell’articolato del Decreto.

Con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Le disposizioni di cui al D.L. n. 124 del 26.10.2019 sono entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa Legge di conversione, avvenuta in data 24 dicembre 2019.

In data 15.07.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”). Tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 30.07.2020.

Il Decreto ha ampliato il summenzionato novero dei reati presupposto di cui all’art. 25-*quinquiesdecies*, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti e delle società anche in caso di commissione dei reati di dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. 74/2000), indebita compensazione (art. 10 quater del d.lgs. 74/2000).

1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai sensi del comma 2 della norma, deve trattarsi di fatture o documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

1.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall’art. 2 sopra citato e sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 Euro; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a 30.000 Euro.

1.3 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dagli art. 2 e 3 sopra citati e sanziona da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni

annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui a quest'ultimo comma, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità dalle lettere a) e b).

1.4 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

La norma si applica a chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. La sanzione prevista è della reclusione da due a cinque anni.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

1.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

La norma si applica a chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

1.7. Inedita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

La fattispecie sanziona con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

1.8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Tale norma sanziona la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000 Euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

2. PROCESSI SENSIBILI

In relazione alle fattispecie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati nell'ambito delle attività della Società sono i seguenti:

- gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- gestione della documentazione contabile;
- gestione della fiscalità;
- gestione della piccola cassa;
- gestione del processo di bilancio.

I soggetti coinvolti nelle attività sopra descritte sono:

- organo amministrativo;
- Servizi Generali.

2.1 Principali modalità di commissione dei reati

- Inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti relativi a operazioni inesistenti, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, o aventi un valore superiore a quello effettivo; ad esempio, la Società potrebbe ricevere una prestazione da un soggetto diverso da quello indicato in fattura (inesistenza soggettiva) oppure emettere una fattura per un'operazione mai effettuata o per un'operazione effettuata per quantitativi o per corrispettivi inferiori rispetto a quelli indicati in fattura (inesistenza oggettiva);
- Realizzazione di operazioni simulate o utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria;
- Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti la cui conservazione è obbligatoria per legge.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

3.1 Protocolli Generici

In linea con quanto sopra riportato, la Società ha adottato ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti Protocolli Generici, soggetti a periodico aggiornamento:

- Principi di comportamento descritti nel Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio e disciplinare;
- Formazione del personale;
- Sistema di deleghe e procure con relativi limiti di spesa;
- Controllo svolto dalla Società di Revisione.

3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società ha sviluppato e implementato i seguenti protocolli specifici per la riduzione del rischio di commissione di realizzazione di tali reati, come da **Allegato L**:

- Procedura per la definizione del budget del revised budget, variance analysis e autorizzazioni alle spese extra-budget e di tesoreria;
- Procedura per il conferimento di deleghe e procure e descrizione del Modello di Governance;
- Procedura per la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- Procedura per la sottoscrizione di contratti con i clienti;
- Procedura Qualità ISO 9001.

4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

Le verifiche dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati tributari, con riferimento all'attività ed ai rapporti che si vengono ad instaurare tra la Società ed i soggetti terzi, devono

concentrarsi sul rispetto, da parte della Società, di procedure e/o prassi che garantiscano il controllo sui seguenti aspetti e l'implementazione dei seguenti presidi:

- prezzo dei beni acquistati in linea con quello di mercato;
- *due diligence* fornitori (verifiche su visura camerale, fatturato, addetti);
- coerenza tra l'attività tipica del fornitore e la prestazione oggetto di fatturazione;
- esatta individuazione del soggetto referente all'interno della struttura aziendale della controparte (e-mail, posizione, ecc.);
- corrispondenza tra le operazioni in concreto effettuate e quanto documentato nelle fatture;
- genuinità della documentazione sottesa alle operazioni poste in essere;
- tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- individuazione delle funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta e alla movimentazione delle scritture contabili e fiscali;
- effettuazione di verifiche periodiche sulle scritture contabili;
- disciplina delle modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.

H) REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIIES)

1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO E LE RELATIVE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del Decreto sono state aggiunte dal d.lgs. n. 109/2012, modificato dalla l. n. 161/2017.

1.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, co. 5, D. Lgs. 186/1998)

È punito chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri o compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso, qualora ricorrano alcune specifiche condizioni (ad esempio: qualora si tratti di cinque o più persone o la persona trasportata sia stata esposta a pericolo o sottoposta a trattamento inumano o degradante).

La pena è aumentata nel caso in cui ricorrano alcune circostanze (ad esempio: reclutamento di persone da destinare alla prostituzione).

È altresì sanzionato chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi in Italia.

1.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 186/1998)

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. PROCESSI SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di rischio interessate in maniera sensibile sono individuate:

- nel Processo di gestione delle Risorse Umane (selezione), qualora si ricorra a prestazioni di personale straniero per la Struttura;
- nel Processo di gestione delle Risorse Umane (selezione), qualora si ricorra a prestazioni di personale straniero per la Somministrazione;
- nel Processo di gestione delle attività amministrative volte alla retribuzione del personale;
- nel Processo di attività di tipo commerciale, volta al recruiting di personale in Paesi a bassa protezione dei diritti individuali, là ove vengano concluse partnership di collaborazione con enti/imprese locali;
- nel Processo di Gestione dei Clienti per la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

3.1 Protocolli Generici

Nell'espletamento della propria attività, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 *duodecies* del Decreto;

- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
- in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti di Consulenti, Partner o Fornitori, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- verificare il mantenimento del permesso di soggiorno con riferimento ai cittadini di Paesi terzi e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro), nonché acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze e archiviare tutta la documentazione;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

La Società, considerate le attività previste nel proprio oggetto sociale, in particolare per quanto attiene alla somministrazione di lavoro come definita nell'art. 2 D.Lgs. 276/03, ritiene la materia oggetto di questo paragrafo particolarmente sensibile.

Ciò precisato, i principi comportamentali di carattere generale richiamati in questo Modello, in uno con la specifica procedura in forza per la Società ("Assunzione lavoratori extracomunitari") sono funzionali all'esclusione o mitigazione del rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001 rispetto alla specifica "identità" e operatività della Società.

I principi di seguito esposti si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati considerati.

In particolare, ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari, in particolare, non impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;
- rispettare scrupolosamente i dettami della procedura appositamente redatta e diffusa per la gestione di tali assunzioni finalizzate al servizio di somministrazione di lavoro;
- rispettare scrupolosamente gli obblighi previsti dal sistema di deleghe e procure aziendali per la finalizzazione dell'atto di assunzione.

3.2 Protocolli Specifici

Oltre ai protocolli di carattere generale, la Società ha sviluppato e implementato i seguenti protocolli specifici per la riduzione del rischio di commissione di realizzazione di tali reati, come da **Allegato M**:

- Procedura HR;
- Procedura per la sottoscrizione di contratti con i Clienti;
- Procedura clausola contrattuale 231;
- Procedura flussi di cassa;
- Procedura Qualità ISO 9001.

4. CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

L'OdV controlla, secondo quanto è indicato nella parte generale del presente modello, monitorando le aree a rischio e i processi sensibili, effettuando verifiche periodiche e intervenendo con attività mirate a seguito di eventuali segnalazioni.

In particolare, cura l'osservanza della disciplina prevista nel presente capitolo, nonché il rispetto dei comportamenti indicati da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. Svolge verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati

Richiede annualmente ai responsabili commerciali e amministrativi i dati numerici relativi alla domanda di personale del settore paramedico e richiede ai responsabili ogni informazione volta alla verifica della liceità delle condotte poste in essere.

Propone che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.